

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La British Telecommunications plc e la BT Pension Scheme Trustees Ltd sono condannate alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 61 dell'1.3.2014.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea**

(Causa C-641/13 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Criteri di aggiudicazione — Esperienza maturata in lavori precedenti — Criteri di selezione qualitativa)*

(2014/C 439/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Steiblyté, agenti)

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 31 dell'1.02.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — C/M**

(Causa C-376/14 PPU) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Mancato ritorno illecito — Residenza abituale del minore)*

(2014/C 439/21)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti**

Ricorrente: C

Convenuto: M

**Dispositivo**

- 1) *Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d'origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.*
- 2) *Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d'origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l'articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l'applicazione delle regole relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 6.10.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Köln (Germania) il 31 luglio 2014 —  
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG**

**(Causa C-364/14)**

(2014/C 439/22)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

**Parti**

Ricorrente: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Convenuta: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), e gli allegati IA e IB della direttiva 2002/96/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera a), e gli allegati I e II della direttiva 2012/19/UE<sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione di portoni (per garage) alimentati a tensioni elettriche comprese tra 220 volt e 240 volt e destinati a essere montati unitamente al portone (per garage) nella struttura dell'edificio rientrano nella nozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare nella nozione di strumenti elettrici ed elettronici.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se gli allegati IA, punto 6, e IB, punto 6, della direttiva 2002/96/CE e/o l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE debbano essere interpretati nel senso che i meccanismi per la movimentazione (di portoni per garage) di cui alla prima questione sono da considerare quali componenti di utensili industriali fissi di grandi dimensioni ai sensi delle suddette disposizioni.